

I DELITTI CONTRA SEXTUM
E L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
NEL MOTU PROPRIO “VOS ESTIS LUX MUNDI”¹

THE DELICTS CONTRA SEXTUM AND THE OBLIGATION
TO REPORT IN THE MOTU PROPRIO
“VOS ESTIS LUX MUNDI”

GIUSEPPE COMOTTI*

SOMMARIO: 1. La tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella legislazione canonica e vaticana del 2019. – 2. Struttura e contenuto del *motu proprio* “*Vos estis lux mundi*”. – 3. I delitti *contra sextum* nel *Codex iuris canonici* e nelle *Normae de gravioribus delictis*. – 4. Peculiarità dei delitti *contra sextum* nel *motu proprio* “*Vos estis lux mundi*”: a) violenza sessuale mediante abuso di autorità. – 5. *Segue*: b) atti sessuali con minore o con persona vulnerabile. – 6. Qualificazione canonica delle condotte *contra sextum* considerate nel *motu proprio* “*Vos estis lux mundi*”. – 7. Le condotte ostative allo svolgimento delle indagini civili o canoniche. – 8. Obbligo di segnalazione e segreto d'ufficio. – 9. Estensione temporale dell'obbligo di segnalazione. – 10. La collaborazione con l'autorità civile.

1. LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI
NELLA LEGISLAZIONE CANONICA E VATICANA DEL 2019

LA lettera apostolica “*Vos estis lux mundi*” (d'ora in poi: *VELM*), del 7 maggio 2019, promulgata in forma di *motu proprio* mediante la pubblicazione su «L'Osservatore Romano» del 10 maggio ed entrata in vigore il 1° giugno successivo,² si colloca nel contesto delle iniziative di carattere normativo che papa Francesco – proseguendo sulla strada intrapresa dai suoi predecessori san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI – sta moltiplicando ed intensificando³ per contrastare nella Chiesa «gli abusi sessuali, di potere e di

* giuseppe.comotti@univr.it, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Verona.

¹ Vedi il testo del *Motu proprio* nella sezione “Documenti”.

² Il testo è rinvenibile in Internet all'indirizzo www.vatican.va, dal quale sono tratti – salvo diversa indicazione – tutti gli atti e documenti dei Romani Pontefici e della Curia Romana successivamente citati, nonché la loro versione italiana.

³ V. al riguardo D. MILANI, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in*

coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate». ⁴

Poche settimane prima, a seguito dell'incontro su *La Protezione dei Minori nella Chiesa*, che dal 21 al 24 febbraio 2019 aveva visto riuniti a Roma i Presidenti delle Conferenze episcopali e dei Sinodi delle Chiese orientali, insieme ad altri Vescovi di tutto il mondo, ⁵ il Pontefice, in data 26 marzo, aveva adottato per lo Stato della Città del Vaticano e per il personale della Curia Romana o dipendente dalla Santa Sede tre provvedimenti, volti a «rafforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili». ⁶

Oltre all'adozione per il Vicariato della Città del Vaticano di *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, con la Legge n. CCXCVII è stata prevista la perseguibilità d'ufficio (art. 2, comma 1) dei delitti contro i minori introdotti dal Titolo II della Legge n. VIII dell'11 luglio 2013 ⁷ e dei reati contemplati dagli artt. 372, 386, 390 e 391 del codice penale vaticano, qualora commessi nei confronti di minori; ⁸ ai fini della Legge, al minore è equiparata la persona vulnerabile (art. 1, comma 2). Facendo espressamente salvo il sigillo sacramentale, viene imposto al pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore sia vittima di uno di tali reati, l'obbligo (sanzionato in caso di violazione) di presentare denuncia «senza ritardo» all'autorità vaticana, qualora i reati in questione siano commessi nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, o in pregiudizio di residenti o di cittadini dello Stato, oppure – purché in occasione dell'esercizio delle loro funzioni – dai pubblici ufficiali dello Stato della Città del Vaticano o dai membri ed ufficiali della Curia Romana, dai legati pontifici e dal personale di ruolo

affanno, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 50 (2019), pp. 1 ss.

⁴ FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio*, 20 agosto 2018.

⁵ I documenti dell'incontro sono raccolti nel volume *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019)*, Città del Vaticano, LEV, 2019.

⁶ FRANCESCO, *motu proprio "La tutela dei minori"*, 26 marzo 2019. V. al riguardo G. NÚÑEZ, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, «Ius canonicum» 59 (2019), pp. 331-358; C. M. FABRIS, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 36 (2019) 2, pp. 397-416.

⁷ Si tratta dei delitti di vendita di minore (art. 5), prostituzione minorile (art. 6), violenza sessuale su minori (art. 7), atti sessuali con minori (art. 8), pedopornografia (art. 10), detenzione di materiale pedopornografico (art. 11), arruolamento di minori (art. 12).

⁸ Si tratta dei delitti di lesione personale (art. 372), abbandono di fanciullo (art. 386), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 390), maltrattamenti in famiglia (art. 391).

diplomatico della Santa Sede, nonché dai dirigenti degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede.⁹

Il terzo provvedimento del 26 marzo 2019 è il *motu proprio* “*La tutela dei minori*”, il quale, per tali reati, sottopone alla giurisdizione penale degli organi giudiziari vaticani anche quest’ultima categoria di soggetti, gravandoli del medesimo obbligo di denuncia formulato dalla Legge n. CCXCVII per i pubblici ufficiali, da presentare al promotore di giustizia presso il Tribunale dello Stato Città del Vaticano (art. 2).

2. STRUTTURA E CONTENUTO DEL MOTU PROPRIO “VOS ESTIS LUX MUNDI”

Una delle principali novità introdotte con il VELM¹⁰ – che è stato promulgato *ad experimentum* per un triennio¹¹ – è la previsione dell’obbligo di segnalare all’autorità ecclesiastica una serie di delitti contro il sesto comandamento, individuati nell’art. 1, §1, lett. a), qualora commessi da chierici o da membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica.

Il VELM prevede altresì l’obbligo di segnalazione alla Santa Sede delle condotte poste in essere da Cardinali, Patriarchi, Vescovi e legati del Romano Pontefice, oppure dai chierici preposti ad una Chiesa particolare o ad una circoscrizione ecclesiastica a questa assimilata o ad una prelatura personale, come pure dai Moderatori supremi di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, «volte ad interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito a delitti *contra sextum*» (art. 1, §1, lett. b).

Sebbene il CIC vigente, diversamente da quello piano-benedettino,¹² non

⁹ La Legge n. CCXCVII si richiama espressamente al m.p. “*Ai nostri tempi*” (11 luglio 2013), in forza del quale, ai fini della legge penale vaticana, «sono equiparati ai “*pubblici ufficiali*”: a) i membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate; b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede; c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico» (art. 3).

¹⁰ Per un’analisi puntuale delle disposizioni normative del *motu proprio*, v. D. G. ASTIGUETA, *Letture di Vos estis lux mundi*, «Periodica» 108 (2019), pp. 521-522; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, «Ius canonicum» 59 (2019), pp. 825-884.

¹¹ Sulla natura sperimentale del VELM v. i rilievi critici di R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio*, cit., pp. 850-851.

¹² *Can 1935 - §1. Quilibet tamen fidelium semper potest delictum alterius denunciare ad satisfactionem petendam vel damnum sibi resarciendum, vel etiam studio iustitiae ad alicuius scandali vel*

consideri espressamente la denuncia quale strumento di trasmissione all'autorità ecclesiastica della *notitia criminis*, è pacifico che la segnalazione possa essere effettuata da chiunque (art. 3, §2); l'obbligo di segnalare formulato dal VELM grava però esclusivamente sui chierici e sui membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica che abbiano notizia di tali fatti o che abbiano fondato motivo di ritenere che essi siano stati commessi (art. 3, §1).

Il *motu proprio* statuisce inoltre l'obbligo per le diocesi e le eparchie di attivare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più sistemi «stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico», informando il Rappresentante Pontificio dell'avvenuta istituzione (art. 2, §1).

Il Titolo I del VELM comprende alcune disposizioni (non collocate in un ordine logico che ne faciliti la lettura) circa la ricezione delle segnalazioni e la protezione dei dati raccolti. La segnalazione, che conterrà «gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti» (art. 3, §4), va presentata all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai cann. 134 CIC e 984 CCEO (art. 3, §1). L'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione deve trasmetterla «senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico» (art. 2, §3).

Le informazioni ricevute vanno trattate «in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza» (art. 2, §2), secondo quanto prevedono il can. 471, 2° CIC ed il can. 244 §2, 2° CCEO, cioè osservando il segreto «nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo».¹³

Chi ha effettuato la segnalazione (salvo il caso si tratti di denuncia calunniosa, che rileverebbe penalmente, ai sensi del can. 1390 CIC e dei cann. 1452

mali reparationem. §2. Imo obligatio denuntiationis urget quotiescunque ad id quis adigitur sive lege vel peculiari legitimo praecepto, sive ex ipsa naturali lege ob fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum.

¹³ Con il recente *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 6 dicembre 2019, è stata emanata l'istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, in forza della quale «non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: a) all'articolo 1 del *Motu proprio* "Vos estis lux mundi", del 7 maggio 2019; b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio* "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", di san Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche» (n. 1). Come precisa l'istruzione, «l'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti» (n. 2).

e 1454 CCEO) viene tutelato con l'espressa proibizione di «pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni» nei suoi confronti (art. 4, §2).¹⁴

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Ordinario provvederà – alle condizioni e secondo le modalità previste dal can. 1717 – a disporre l'indagine previa, all'esito della quale si atterrà alle decisioni della Congregazione per la Dottrina della Fede nel caso di delitti ad essa riservati, o, per i casi non riservati, assumerà direttamente le determinazioni previste dal can. 1718 in ordine all'avvio di un eventuale processo giudiziario o di una procedura extra-giudiziale (1468 CCEO).¹⁵

Il Titolo II del VELM contiene una serie articolata di disposizioni concernenti le modalità di gestione delle segnalazioni, qualora esse riguardino le persone elencate nell'art. 6, vale a dire:

- a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;
- b) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*;
- c) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*;
- d) coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*.

Le cause riguardanti i soggetti di cui alla lett. a) sono invero riservate, in forza del can. 1405, §1, nn. 2-3, alla giurisdizione esclusiva del Romano Pontefice, mentre quelle concernenti le rimanenti categorie, in forza del can. 1405, § 3, sono riservate al Tribunale della Rota Romana; è fatta comunque salva per tutti questi soggetti, in forza di delega da parte del Romano Pontefice, la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in caso di delitti ad essa riservati, come espressamente prevede l'art. 1, §2 delle vigenti *Normae de gravioribus delictis* (d'ora in poi: *Normae*), di cui al *motu proprio* “*Sacramentorum sanctitatis tutela*” di san Giovanni Paolo II (30 aprile 2001) e successive modificazioni.

In questi casi, il VELM, oltre alla trasmissione della segnalazione alla Santa Sede, prevede il coinvolgimento del Metropolita (o del vescovo suffraganeo più anziano, qualora la segnalazione riguardi il Metropolita oppure se la se-

¹⁴ Per quanto attiene l'Italia, le Linee guida elaborate dalla CEI (per riferimenti v. *infra*, nt. 51) prevedono che «il segnalante potrà anche richiedere che la sua identità non venga resa nota all'accusato» e che la richiesta sarà accolta qualora nel caso concreto «sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del segnalante non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato» (n. 5.14).

¹⁵ V. al riguardo J. MIRAS, *Guía para el procedimiento administrativo canónico en materia penal*, «Ius canonicum» 57 (2017), pp. 323-386.

de metropolitana è vacante) della provincia ecclesiastica dove la persona segnalata ha il domicilio, quando si tratti di vescovi della Chiesa latina; in caso di vescovi delle Chiese orientali, i disposti dettati circa i compiti del Metropolita si applicano alle autorità elencate nell'art. 9.

Se il Metropolita ravvisa la non manifesta infondatezza della segnalazione ricevuta, deve chiedere tempestivamente al Dicastero competente¹⁶ l'incarico per avviare l'indagine; se invece il Metropolita ritenesse la segnalazione manifestamente infondata, deve informarne il Rappresentante Pontificio (art. 8).

Il Metropolita «è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interesse. Qualora ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine è obbligato ad astenersi» (art. 12, § 6); in tal caso, la Santa Sede provvederà ad affidare ad altri l'incarico (art. 11).

Nell'indagine, che dovrà concludersi entro 90 giorni (art. 14, §1), il Metropolita potrà avvalersi del supporto di altre persone (chierici, religiosi o laici), eventualmente tratte dagli elenchi che all'uopo possono essere predisposti, singolarmente o insieme, dai vescovi della provincia ecclesiastica (art. 13). Nel corso dell'indagine, egli potrà proporre al Dicastero competente «l'adozione di misure cautelari appropriate nei confronti dell'indagato» (art. 15). Il suo compito cessa con la conclusione dell'indagine e la trasmissione degli atti, unitamente al proprio *votum*, al Dicastero competente, il quale procederà secondo quanto previsto per il caso specifico, a norma di legge (cfr. art. 17).

Nel *motu proprio*, che contiene prevalentemente disposizioni di carattere procedurale, sembrano prevalere intenti pragmatici su preoccupazioni teoretiche o logico-sistematiche, lasciando spazio ad alcuni profili di criticità nella considerazione delle fattispecie criminose oggetto di segnalazione obbligatoria; si rende pertanto necessario uno sforzo di coordinamento con altre fonti, quali, in particolare, il can. 1395, §2 e l'art. 6 delle *Normae*, in quanto, pur facendo riferimento ai *delicta contra sextum*, in esso vengono considerate fattispecie non completamente coincidenti con quelle disciplinate dalle fonti testé citate.

Nella presente analisi ci si concentrerà su due questioni: se cioè il *VELM* contenga o meno la previsione di nuove fattispecie delittuose canoniche, in particolare concernenti i *delicta contra sextum*, ed in quali termini si configuri l'obbligo di segnalazione.

¹⁶ Nel caso di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la segnalazione andrà sempre trasmessa a quest'ultima; sulla ripartizione delle competenze negli altri casi v. R. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio*, cit., p. 871.

3. I DELITTI CONTRA SEXTUM NEL *CODEX IURIS CANONICI*
E NELLE *NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS*

Il VELM qualifica le condotte prese in considerazione nell'art. 1, §1, lett. a) come «delitti contro il sesto comandamento del Decalogo». L'espressione non differisce da quella utilizzata dal CIC, il quale, pur sembrando attribuire carattere delittuoso a qualsiasi peccato *contra sextum*,¹⁷ in realtà traslascia di dare configurazione penale a molte condotte di per sé considerabili come tali.¹⁸

Diversamente dal CIC del 1917, che tipicizzava come delitti una serie variegata di comportamenti ascrivibili, direttamente o indirettamente, alla sfera della castità, commessi sia da chierici che da laici,¹⁹ il CIC vigente, nel can. 1395, §§1-2, attribuisce rilevanza penale esclusivamente a fatti compiuti da chierici ed utilizza l'espressione generica di *delicta contra sextum*, senza precisare quali atti concretizzino una violazione di questo comandamento del Decalogo.

Nei casi contemplati dal can. 1395, §1, la punibilità è subordinata alla sussistenza di elementi concomitanti o successivi alla condotta illecita,²⁰ che sono il prolungamento nel tempo del comportamento ed il pubblico scandalo provocato da tale situazione; nei casi contemplati dal can. 1395, § 2, che possono invece consistere anche in atti puntuali o compiuti una sola volta, la punibilità è condizionata alle modalità di realizzazione della condotta (cioè mediante violenza o minaccia, o pubblicamente),²¹ oppure al fatto che essa sia posta in essere con minori.²²

¹⁷ Cfr. A. BORRAS, *Les Sanctions dans l'Eglise*, Paris, Tardy, 1990, p. 193; al riguardo v. V. DE PAOLIS, *Delitti contro il sesto comandamento*, «Periodica» 82 (1993), pp. 293-316; v. anche A. ESPOSITO, *Gli abusi sessuali su minori commessi da soggetti qualificati della Chiesa cattolica: note minime sul rapporto tra peccato e reato nella prospettiva della funzione rieducativa della pena*, «Diritto e religioni» 6 (2011), 1, pp. 142-159.

¹⁸ Cfr. V. DE PAOLIS, *Castidad [delitos contra la]*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (edd.), *Diccionario general de derecho canónico*, Pamplona, Universidad di Navarra, Cizur Menor 2012, I, p. 904.

¹⁹ Cfr. J. BERNAL, *Cuestiones canónicas sobre los delitos más graves contra el sexto mandamiento del Decálogo*, «Ius canonicum» 54 (2014), pp. 147-155.

²⁰ Cfr. *ivi*, p. 161.

²¹ In dottrina si ritiene che l'avverbio «pubblicamente» non attribuisca rilevanza alle condotte divenute di pubblico dominio o che potranno diventare tali in ragione delle circostanze di realizzazione, quanto piuttosto alle azioni compiute in luogo pubblico o aperto al pubblico, indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente percepite da terzi: cfr. V. DE PAOLIS, *Delitti contro il sesto comandamento*, cit., pp. 305-306; J. BERNAL, *Cuestiones canónicas*, cit., p. 162.

²² F. R. AZNAR GIL, *Delitos de los clérigos contra el sexto mandamiento*, Salamanca, Universidad Pontificia De Salamanca, 2005; ID., *Abusos sexuales a menores cometidos por clérigos y religiosos*, «Revista epañola de derecho canónico» 67 (2010), pp. 827-850.

In tutti i casi, l'elemento soggettivo del delitto, ai sensi del can. 1321, §§ 1-2, è quello della grave imputabilità *ex dolo*, i cui elementi essenziali sono «la sufficiente consapevolezza dell'intelletto, per cui il fedele si rende chiaramente conto di infrangere un obbligo derivante da una norma penale, e la deliberazione della sua volontà, diretta a causare l'azione vietata dalla legge o dal precetto penale». ²³ Il can. 1321, §3, di fronte alla violazione della legge, pone la presunzione della sola imputabilità, ²⁴ cioè della libertà nell'azione che lede l'interesse protetto dalla legge, ma non presume il dolo, che perciò va provato. ²⁵

Come per gli altri delitti, anche per quelli *contra sextum* possono incidere sull'imputabilità sia le circostanze attenuanti e aggravanti di cui – rispettivamente – ai cann. 1324 e 1326, ²⁶ sia le circostanze esimenti di cui al can. 1323. ²⁷ Anche per questi delitti può poi configurarsi la fattispecie del tentativo, che si ha quando la consumazione del delitto non si è realizzata o per la spontanea desistenza del reo, oppure per l'inidoneità dell'azione posta «*ad delictum patrandum*» (in quest'ultimo caso si parla di delitto “frustrato o fallito”).

Per i delitti tentati il CIC non prevede alcuna pena (can. 1328, §1); in caso di spontanea desistenza, l'autore del tentativo non potrà essere sottoposto neppure a penitenze o ad altri rimedi penali, la cui possibilità è contemplata invece in caso di delitto frustrato o fallito (can. 1328, §2). L'irrogazione di una giusta pena (eventuale e non determinata, comunque più lieve di quella stabilita per il delitto consumato) è prevista solo nel caso che dal tentativo sia derivato scandalo o altro grave danno e pericolo, anche se vi è stata spontanea desistenza (*ibidem*).

²³ B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, Marcianum Press, 2014, p. 119.

²⁴ P. SKONIECZNY, *La presunzione dell'imputabilità (can. 1321, §3 CIC/83). Commento ad un disposto da abrogare*, «*Angelicum*» 90 (2013), pp. 391-446.

²⁵ Cfr. J. ARIAS, *sub can. 1321*, in J. I. Arrieta (ed.), *Codice di diritto canonico commentato*, Roma, Coletti, 2010, p. 884. La presunzione della sola imputabilità e non del dolo si ricava anche dal confronto con il corrispondente can. 2200, §2 del CIC del 1917, nel quale invece la presunzione era relativa al dolo. A. D'AURIA, *L'imputabilità nel diritto penale canonico*, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1997; L. CÁRDENAS TELLEZ, *Los presupuestos de la imputabilidad penal canónica*, «*Universitas Canonica*» 33 (2016), pp. 131-149; ID., *Los presupuestos de la imputabilidad penal canónica*, II, «*Universitas Canonica*» 34 (2017), pp. 121-150.

²⁶ In generale v. V. DE PAOLIS, *L'aggravarsi dell'imputabilità*, in V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 2000, pp. 168-170; C. PAPAIE, *Agravante [Circunstancia]*, «*Diccionario general de derecho canónico*», cit., I, pp. 271-273.

²⁷ V. al riguardo, in generale, D. CITO, *Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti. Questioni aperte*, «*Folia Theologica et Canonica*» 6 (2017), pp. 195-207. C. PAPAIE, *Eximente [circunstancia]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., III, pp. 854-856; con specifico riferimento ai delitti di abuso sessuale: R. D. MEDINA, *Imputabilidad, eximentes, atenuantes y agravantes en los delitos sexuales de clérigos con menores*, I, «*Anuario Argentino de Derecho Canónico*» 19 (2013), pp. 105-151; ID., *Imputabilidad, eximentes, atenuantes y agravantes en los delitos sexuales de clérigos con menores*, II, «*Anuario Argentino de Derecho Canónico*» 20 (2014), pp. 183-208.

Dal momento che «la Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana»,²⁸ nelle fattispecie penali disegnate dal can. 1395, §§1-2 è possibile ricomprendere una multiformità di comportamenti accomunati dalla caratteristica di essere atti esterni che coinvolgono materialmente la sfera della sessualità, propria o altrui, e di essere sorretti soggettivamente da un desiderio del piacere sessuale disordinato, cioè «ricercato per se stesso, al di fuori delle finalità di procreazione e di unione»,²⁹ le quali possono trovare lecita realizzazione solo nell'ambito del matrimonio.

Sotto questo profilo, anche l'art. 6 delle *Normae* si limita a considerare genericamente i delitti *contra sextum*, senza ulteriori specificazioni, commessi da chierici con persone minori, per riservarli alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, elevando il limite codiciale di rilevanza dell'età dei minori dai 16 ai 18 anni ed equiparando ai minori le persone abitualmente prive di sufficiente uso di ragione.³⁰

Più specifiche sono invece le *Normae* nell'individuazione delle condotte mediante le quali si realizza un altro delitto (non espressamente contemplato dal can. 1395, ma sicuramente sussumibile nella sua previsione) che viene riservato alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, consistente ne «l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento» (art. 6, §1, 2°).³¹ Il delitto può quindi realizzarsi mediante tre diverse condotte: *acquisizione*, *detenzione*, *divulgazione* di materiale pornografico riguardante minori di anni diciotto. Per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale;³² si deve perciò escludere la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.³³

L'azione dell'*acquisizione* viene posta in essere da chi si procura, con qual-

²⁸ *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2336; il Catechismo formula poi una sorta di elenco di «offese alla castità» e quindi di atti contrari al sesto comandamento, individuati in: lussuria, masturbazione, fornicazione, pornografia, prostituzione, stupro (cfr. nn. 2351-2356); sull'argomento v. anche J. TOUHEY, *The correct interpretation of canon 1395: the use of the sixth commandment in the moral tradition from Trent to the present day*, «The Jurist» 55 (1995), pp. 592-631.

²⁹ *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2351.

³⁰ Al riguardo v. P. R. LAGGES, *Abuso sexual de menores*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., I, pp. 97-103.

³¹ Il disposto, che inizialmente prevedeva il limite di età di 14 anni, è stato così modificato con *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 3 dicembre 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

³² V. al riguardo J. NUBIOLA, J. BERNAL, *Pornografía*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., VI, pp. 262-265.

³³ Cfr. in questo senso J. BERNAL, *Cuestiones canónicas*, cit., p. 176.

siasi mezzo immagini o video pornografici che abbiano come oggetto minori. Per quanto concerne l'acquisizione mediante Internet, va precisato che essa non si realizza con la mera visita (*browsing*) di siti che contengano materiale pornografico (neppure se risultasse che la "navigazione" su tali siti è stata intenzionale), bensì mediante l'azione di scaricamento (*downloading*) volontaria di detto materiale, che in questo modo entra nella disponibilità dell'agente.³⁴ Per commettere il delitto *de quo* non è quindi sufficiente l'eventuale salvataggio automatico di immagini negli archivi temporanei di un computer, che si realizzi indipendentemente dalla volontà dell'agente.³⁵

La *detenzione*, cioè il mantenimento nella propria disponibilità di materiale pornografico concernente minorenni, sarà abitualmente una conseguenza dell'azione di acquisizione, ma potrà realizzarsi anche indipendentemente da essa: nel caso, ad esempio, di uno "scaricamento" involontario di immagini, quando il chierico, resosi conto del materiale involontariamente scaricato, decida di conservarlo nella propria disponibilità. La *divulgazione* si avrà invece quando il chierico mette a disposizione di terzi del materiale pedopornografico, indipendentemente dal fatto che tale azione si compia gratuitamente o dietro corresponsione di un compenso.³⁶

4. PECULIARITÀ DEI DELITTI *CONTRA SEXTUM* NEL *MOTU PROPRIO* "VOS ESTIS LUX MUNDI": A) VIOLENZA SESSUALE MEDIANTE ABUSO DI AUTORITÀ

Diversamente dal CIC e dalle *Normae*, nel *VELM* le condotte che concretizzano delitti contro il sesto precetto del Decalogo, vengono più dettagliatamente individuate attingendo al diritto secolare, pur senza richiamarsi espressamente ad esso.

Nell'art. 1, § 1, lett. a) si fa riferimento ai delitti *contra sextum*

«consistenti:

- I. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
- II. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
- III. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche».

Orbene, il punto I. riprende quasi *ad litteram* l'art. 609 *bis* del codice penale italiano, che prevede e punisce il delitto di violenza sessuale, commesso da

³⁴ J. BERNAL, *Cuestiones canónicas*, cit., pp. 175-176.

³⁵ G. DEGIORGI, *I minori nella legislazione della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2014, p. 259.

³⁶ J. BERNAL, *Cuestiones canónicas*, cit., pp. 177-178.

«chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali».

In questo modo, il *VELM* attribuisce rilevanza a fattispecie sicuramente non contemplate (quanto meno espressamente) nelle fonti canoniche precedenti, in primo luogo a quella della violenza sessuale perpetrata mediante abuso di autorità. Il disposto in esame, infatti, fa rientrare nell'ambito della violenza sessuale per costrizione non solo l'atto commesso con l'uso della forza o delle minacce (che è la condotta considerata dal can. 1395, §2), ma anche quello posto con abuso di autorità. Si noti tuttavia che nel diritto italiano, da cui il disposto viene tratto, l'abuso di autorità non è una circostanza aggravante specifica, bensì una delle modalità esecutive che integrano la fattispecie delittuosa, mentre nel diritto canonico esso costituisce una circostanza aggravante per qualsiasi delitto (can. 1326, §1, 2°).³⁷

Oltre alle difficoltà derivanti da questa diversa prospettiva di inserimento dell'abuso di autorità nella dinamica del delitto, il disposto risente delle incertezze correlate ad una formulazione che già la dottrina penalistica italiana considera alquanto generica. Quello di abuso di autorità è invero concetto dai «contorni sfuggenti» e di incerta applicazione pratica: in primo luogo, perché «nessun abuso di autorità può esistere al di fuori di norme giuridiche specifiche che lo indichino». ³⁸ Essendo poi previsto come strumento costrittivo distinto dalla violenza fisica e dalla minaccia, l'abuso deve sostanziarsi in qualcosa di diverso da queste ultime ³⁹ e dunque siffatta modalità di costrizione va provata, non potendo essere semplicemente presunta sulla base del solo fatto che sussista un rapporto d'autorità tra autore del delitto e vittima. Per altro verso, in concreto non è facile ipotizzare che «vi sia abuso *senza minaccia*, soprattutto dal momento che l'abuso deve essere un mezzo per *costringere* il soggetto passivo all'atto sessuale, e dunque per coartarne il consenso». ⁴⁰

5. *SEGUE*: B) ATTI SESSUALI CON MINORE O CON PERSONA VULNERABILE

Nel considerare il compimento di atti sessuali con una persona minore degli anni diciotto (punto II), il *VELM* conferma l'irrilevanza che ha nel diritto penale canonico l'eventuale consenso prestato dal minore; elemento, questo, che nelle legislazioni secolari, oltre certi limiti di età, diventa invece discriminante per la configurazione delle fattispecie delittuose. Il *VELM* si distacca però sia dalle precedenti previsioni canoniche sia dalla legislazione secolare

³⁷ *Contra* D. G. ASTIGUETA, *Lettura*, cit., pp. 521-522.

³⁸ V. MUSACCHIO, *Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)*, Padova, CEDAM, 1999, p. 46.

³⁹ Cfr. *ivi*, p. 47.

⁴⁰ A. CADOPPI, *Commento art. 3*, in A. CADOPPI (ed.), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, CEDAM, 2002, p. 95.

nel riconoscere rilevanza al compimento di atti sessuali «con una persona vulnerabile», quale deve ritenersi (art. 1§ 2, lett. b)

«ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa».

La categoria concettuale della persona vulnerabile è stata elaborata dal diritto secolare al fine di rafforzare, nella dinamica del processo penale, la posizione della persona offesa, mediante la previsione di strumenti volti ad agevolarne la proficua partecipazione al procedimento, ma, al tempo stesso, ad intensificarne la tutela, in considerazione sia di particolari tipologie di vittime (i minori in specie), sia di peculiari tipologie di delitti.⁴¹ Il VELM invece non si serve della categoria della persona vulnerabile per disegnarne speciali cautele in ambito processuale, bensì per individuare una specifica fattispecie di atti sessuali, per la quale si configura l'obbligo di segnalazione all'Autorità ecclesiastica.

Il concetto di persona vulnerabile di cui all'art. 1, §2, lett. b) del VELM non coincide con quello di persona che ha abitualmente un uso imperfetto della ragione, utilizzato dall'art. 6, §1, 1° delle *Normae*, che la equipara al minore. Ai sensi di quest'ultimo disposto, infatti, rileva unicamente lo stato abituale in cui versi il soggetto con cui il chierico compia un atto *contra sextum*: è invero l'abitudine di tale condizione che giustifica l'equiparazione al minore,

⁴¹ Sul tema v. M. VENTUROLI, *La tutela delle vittime nelle fonti europee*, «Diritto Penale Contemporaneo» 3-4 (2012), pp. 86-113; L. LUPÁRIA (ed.), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, CEDAM, 2015. Per quanto concerne l'ambito normativo, v. la *Direttiva 2012/29/UE* del 25 ottobre 2012, che ha introdotto nuove norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La normativa comprende quattro categorie principali dedicate, rispettivamente, il diritto della vittima all'informazione (artt. 3-7), il diritto di accedere ai servizi di assistenza (artt. 8-9), il diritto di partecipare al procedimento penale (artt. 10-17), il diritto di ricevere protezione (artt. 18-23). In Italia la Direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 215 del 15 dicembre 2015, il quale, in particolare, ha introdotto l'art. 90 quater del codice di procedura penale, dove viene data la definizione della condizione di vulnerabilità: «Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato». Nell'ambito del processo penale, la condizione di vulnerabilità rileva, ad esempio, in caso di audizione della persona, per la quale si prevede l'ausilio di un esperto (cfr. artt. 351 e 362 c.p.p.), oppure stabilendo che essa non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità dell'indagine (cfr. artt. 351 e 362 c.p.p.).

che non verrà meno neppure nell'ipotesi in cui, al momento dell'atto, il soggetto in questione si trovi in uno spazio di lucido intervallo. Il VELM invece dispone di considerare la condizione concreta di vulnerabilità della persona al momento del compimento dell'atto, a prescindere dalla sua riferibilità ad uno stato abituale piuttosto che ad un evento contingente.⁴²

Sotto questo profilo, il VELM sembra avvicinarsi di più alle previsioni del diritto secolare circa le «condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto»;⁴³ va tuttavia osservato che il diritto secolare, per la configurazione del reato, richiede in genere che il compimento di atti sessuali con persona che si trovi in tali condizioni avvenga con abuso delle condizioni medesime, in modo da conciliare la tutela dell'eventuale incapacità di addivenire ad una libera e cosciente autodeterminazione con il diritto alla sessualità che gli ordinamenti secolari riconoscono anche alle persone portatrici di debilitazioni psico-fisiche.⁴⁴ L'abuso di tali condizioni concretizza invero nel diritto secolare una sottospecie della violenza sessuale, che invece di essere perpetrata mediante "costrizione", viene attuata mediante "induzione", cioè non mediante la forza fisica o la minaccia, ma approfittando delle condizioni di inferiorità (fisica o psichica), della vittima, utilizzate dall'agente per accedere alla sfera intima di questa, «con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola», spingendola o convincendola «a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto».⁴⁵

Per il diritto canonico, siffatta condotta appare senz'altro inquadrabile nell'ambito dei delitti *contra sextum* compiuti con violenza e quindi rientra nella previsione sia del can. 1395, § 2, sia dell'art. 1, §1, lett. a), n. 1 del VELM: entrambi i disposti, infatti, attribuendo rilevanza genericamente alla *vis*, consentono di considerare le condotte caratterizzate sia da violenza mediante costrizione, sia da violenza mediante induzione; in quest'ultimo caso, non si tratta però di delitto attribuito di per sé alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, salvo si tratti di atto sessuale compiuto da chierico con persona che abbia *abituamente* un uso imperfetto della ragione.

Se l'aver approfittato della situazione di inferiorità psico-fisica della vittima è elemento costitutivo della violenza mediante induzione di cui all'art. 1,

⁴² Non sembra pertanto condivisibile quanto ritiene D. G. ASTIGUETA, *Lettura*, cit., p. 523, per il quale il disposto «nel fondo non fa che riferirsi alla stessa realtà» prevista dalle *Normae de gravioribus delictis*. Si rileva inoltre che il can. 99 equipara all'infante (e non semplicemente al minore) chi manca abitualmente dell'uso di ragione, ma non chi ha un uso imperfetto della ragione: «Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur». Sul tema, più in generale, v. A. P. TAVANI, *L'amentia habitualis' nel CIC: rilevanza giuridica quanto al consenso e alla imputabilità penale*, «Monitor Ecclesiasticus» 124 (1999), pp. 584-593.

⁴³ Cfr. Codice penale italiano, art. 609 bis, comma 2, n. 1).

⁴⁴ Cfr. V. MUSACCHIO, *Il delitto di violenza sessuale*, cit., pp. 52-53.

⁴⁵ Cass. Pen, Sez. IV, sent. 17 settembre 2008, n. 40795.

§1, lett. a), n. I del *VELM*, ciò significa che la fattispecie considerata al n. II del medesimo articolo è diversa, in quanto rileva unicamente la circostanza che l'atto sia compiuto con persona vulnerabile, prescindendo completamente dal fatto che l'agente abbia approfittato della situazione in cui questa versava.

Considerato che la definizione data dal *VELM* di persona vulnerabile, comprendendo una varietà di situazioni nelle quali quasi tutti possono venire a trovarsi, è talmente ampia, che ben difficilmente qualcuno potrebbe non reputarsi vulnerabile,⁴⁶ non resta che concludere che, in questi termini, l'obbligo di segnalazione va ben oltre i limiti delle condotte *contra sextum* penalmente rilevanti non solo per il CIC, ma anche per il diritto secolare, potendosi in pratica estendere a situazioni interessanti solo il piano morale, con il rischio di suscitare nella comunità ecclesiale atteggiamenti di allarmismo e clima di sospetto.⁴⁷

6. QUALIFICAZIONE CANONICA DELLE CONDOTTE *CONTRA SEXTUM* CONSIDERATE NEL *MOTU PROPRIO* "VOS ESTIS LUX MUNDI"

L'uso di termini e categorie concettuali propri di alcuni ordinamenti secolari, ma da questi ultimi impiegati in contesti ed a fini ben diversi, non giova sempre alla chiarezza della tecnica legislativa di redazione di norme canoniche destinate alla Chiesa universale, da applicarsi in contesti ispirati a principi giuridici ed a culture molto variegati, dove, ad esempio, sulla nozione stessa di atto sessuale incidono indubbiamente significative variabili antropologiche-sociologiche.⁴⁸ A tale riguardo, la dottrina ha immediatamente manifestato perplessità, rilevando altresì l'utilizzazione imprecisa anche di termini propriamente canonici,⁴⁹ come avviene con quello di "religiosi", con cui si individuano indifferentemente i membri degli istituti di vita consacrata ed i membri delle società di vita apostolica.

Si prendano, ad esempio, le condotte *contra sextum* concernenti la pedopornografia, circa le quali possono evidenziarsi significative differenze tra la prospettiva che ne fa il *VELM* e la disciplina del delitto canonico dettata dalle *Normae*. Per la configurazione del delitto in questione, secondo la previsione delle *Normae*, non è sufficiente il dolo generico della deliberata volontà di vio-

⁴⁶ R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio*, cit., p. 836.

⁴⁷ V. in questo senso le preoccupazioni espresse da G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», «Rivista telematica (www.statoeChiese.it)» 34 (2019), p. 53.

⁴⁸ Cfr. A. CADOPPI, *Commento*, cit., dove l'A. rileva che è «più che altro in base ai costumi di un popolo che si configura ciò che è "sessualmente rilevante". Per alcuni popoli lo sfregamento del naso contro il naso altrui può assumere connotati sessuali, e sul punto "pratiche sessuali" delle varie comunità nel mondo sono le più varie e curiose».

⁴⁹ Si veda, ad esempio, quanto rilevato dai R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio*, cit., pp. 842 e 853.

lare la legge (associata ovviamente alla consapevolezza dell'età inferiore agli anni diciotto dei soggetti rappresentati nel materiale acquisito), ma è richiesto anche il dolo specifico, ovvero che la deliberata violazione sia compiuta, come precisa il disposto normativo, «a fine di libidine»; è quindi necessario che il chierico, autore del delitto, abbia agito «per soddisfare i propri impulsi sessuali». ⁵⁰ Il VELM invece, oltre a considerare espressamente le ipotesi del reclutamento e dell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche, prescinde completamente dal dolo specifico, dando rilievo ai fatti in sé della produzione, esibizione, detenzione o distribuzione, anche per via telematica, di materiale «pedopornografico».

Una peculiare questione riguarda dunque il valore da attribuirsi all'individuazione dei delitti *contra sextum* operata dal VELM: si tratta – come sembrano indicare le Linee guida della CEI⁵¹ (n. 5.2) – di una sorta di “interpretazione autentica” del can. 1395, § 2 (peraltro neppure citato), che ne espliciterebbe il contenuto dispositivo, precisando l'elemento materiale dei delitti *contra sextum* cui esso fa riferimento? Se così fosse, siffatta interpretazione, in forza del can. 16, §2, avrebbe effetti retroattivi e sarebbe applicabile a condotte poste in essere anche antecedentemente all'entrata in vigore del VELM, in quanto l'interpretazione autentica dichiarativa «consta di una norma positiva immessa nel sistema delle fonti al fine di ribadire come la legge interpretata doveva essere intesa già dall'epoca della sua promulgazione». ⁵²

Va poi rilevato che, nel precisare quali delitti *contra sextum* rientrano nel proprio ambito di applicazione, il VELM, da un lato, non considera in alcun modo le fattispecie criminose disciplinate dal can. 1395, §1, che pure integrano sicuramente violazioni del sesto comandamento: e già questo sarebbe sufficiente per escludere che all'art. 1, §1, lett. a) – non contenendo un'elencazione esaustiva delle condotte contrarie al sesto comandamento – possa riconoscersi il valore di un'interpretazione autentica delle precedenti norme canoniche aventi genericamente ad oggetto tali delitti.

Ancora: il riferimento alla categoria degli “atti sessuali *con minore*”, di cui al n. II, non comprende di per sé quella degli atti contrari al sesto comanda-

⁵⁰ C. PAPALE, *I delitti contro la morale*, in A. D'AURIA, C. PAPALE (edd.), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Roma, Urbaniana University Press, 2014, p. 64.

⁵¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (24 giugno 2019), consultabile in www.chiesacattolica.it.

⁵² M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, Bologna, Bononia University Press, 2018, p. 35. In realtà, prosegue l'A., dal momento che l'efficacia *ex tunc* è correlata alla mancanza di un'effettiva innovazione, «dalla *declaratio legis* non scaturisce un effetto ‘retroattivo’ in senso proprio: l'interprete in ultima analisi non applica a situazioni antecedenti una legge cronologicamente posteriore (quella interpretativa), che invero si limita a ribadire il significato originario di una legge preesistente, da cui trae forza giuridica» (pp. 36-37).

mento non incidenti in modo diretto sulla sfera sessuale altrui (ad esempio, gli atti sessuali compiuti *in presenza* di minori, che rientrano, per il codice penale italiano, nella fattispecie del reato di “corruzione di minorenni”)⁵³ considerati invece dalla tradizione canonica all’interno della categoria delle condotte *contra sextum*.⁵⁴

In realtà, la locuzione di “atti sessuali”, introdotta nel codice penale italiano con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha accorpato le precedenti distinte fattispecie della congiunzione carnale violenta e degli atti di libidine violenta nella nuova fattispecie della violenza sessuale, risponde ad una *ratio* non coincidente con quella che sorregge le previsioni penali canoniche dei delitti *contra sextum*. La disciplina dei reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni nel codice penale italiano, come risulta dalla collocazione sistematica non più tra i «delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume»,⁵⁵ bensì tra i «delitti contro la persona», ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell’individuo in ambito sessuale e la pretesa al rispetto della propria sessualità. Il riferimento alla categoria degli “atti sessuali”, pur presentando il vantaggio di non rendere più necessario, in sede processuale, di entrare in dettagli fisiologici (spesso umilianti per la vittima) della dinamica dei fatti,⁵⁶ lascia spazio – negli ordinamenti secolari – a mar-

⁵³ Art. 609 *quinquies*: «Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. / Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali».

⁵⁴ F. R. AZNAR GIL, *Abusos sexuales a menores*, cit., pp. 832-833. La dottrina e la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno costantemente ritenuto che una violazione esterna del sesto precetto del Decalogo, specie quando coinvolge un minore, può concretizzarsi anche in condotte di “abuso indiretto”, dove cioè non c’è contatto fisico con la vittima: cfr. J. BERNAL, *Cuestiones canónicas*, cit., 175.

⁵⁵ Si consideri però che il codice penale italiano del 1889 (c.d. “codice Zanardelli”), tuttora vigente nello Stato Città del Vaticano in forza del rinvio materiale disposto dal legislatore vaticano (v. art. 4 comma 1 della legge 7 giugno 1929 n. 11 sulle fonti del diritto), colloca tali fattispecie tra i «delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie».

⁵⁶ È peraltro vero che, oltre alle ineliminabili esigenze funzionali all’accertamento degli elementi costitutivi del reato, la ricostruzione precisa dell’accaduto resta necessaria in ordine alla graduazione della pena, da determinarsi in ragione della “gravità” del fatto: v. A. CADOPPI, *Commento art. 3*, cit., p. 41; V. MUSACCHIO, *Il delitto di violenza sessuale*, cit., p. 23. Tale esigenza non è estranea neppure al diritto canonico, il quale presuppone, affinché si possa applicare una *iusta poena*, che possano distinguersi, tra le condotte *contra sextum*, fatti di gravità diversa: v. in questo senso J. BERNAL, *Cuestiones canónicas*, cit., p. 163, dove, a fronte della tradizione morale, che ha sempre considerato materia grave qualsiasi violazione esterna del sesto comandamento, «en el ámbito canónico-penal parece necesario un poco más de discriminación, para saber distinguir la diversa gravedad objetiva y subjetiva de la acción, con vistas, entre otras cosas, a determinar el castigo justo y proporcionado».

gini di incertezza nell'esatta individuazione del relativo concetto. Gli atti sessuali devono comunque connotarsi tali oggettivamente, nel senso che «non devono aver rilievo – se non eventualmente in relazione al dolo – né l'impulso del soggetto attivo del reato, né la potenziale suscettibilità erotica del soggetto passivo, ma piuttosto l'oggettiva “natura sessuale” dell'atto in sé considerato»;⁵⁷ natura che dovrà essere accertata con riferimento alle scienze medico-psicologiche, ma ancor più, come si è già rilevato, a quelle antropologiche-sociologiche.⁵⁸

In questi termini, giurisprudenza e dottrina penalistica secolare, nell'individuazione della natura sessuale di un atto, prescindono da connotazioni di natura morale della condotta (non estranee invece al concetto di atti di libidine), per concentrarsi sulla fisicità dell'atto in sé, la cui soglia minima di rilevanza penale si avrà solo quando la condotta attinge a zone del corpo da considerarsi sessualmente significative secondo il comune sentire.⁵⁹

Diversamente, il richiamo al Decalogo che fa la legge canonica quando disciplina i delitti *contra sextum* ha il significato più pregnante di ancorare espressamente le proprie previsioni – al di là dei cangianti condizionamenti culturali, inevitabili anche per l'ordinamento della Chiesa – alla «esistenza di leggi immutabili, inscritte negli elementi costitutivi della natura umana e che si manifestano identiche in tutti gli esseri dotati di ragione».⁶⁰ Per altro verso, la collocazione sistematica tra i “delitti contro obblighi speciali” di cui al Titolo v della Parte II del Libro VI del CIC, ne evidenzia la peculiare contrarietà allo *status* clericale,⁶¹ passando in secondo piano – almeno sotto questo aspetto – la finalità di tutela della dignità della vittima, maggiormente fatta risaltare nelle leggi canoniche successive, in particolare nel *VELM*, che impegna le autorità ecclesiastiche non solo al trattamento rispettoso di coloro che affermano di essere stati offesi e delle loro famiglie, ma ad offrire loro «accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi», «assistenza spirituale», «assistenza medica, terapeutica e psicologica» (art. 5, §1).

A queste considerazioni si aggiunga che nel disposto in questione mancano totalmente indici formali a sostegno del carattere interpretativo di fonti

⁵⁷ A. CADOPPI, *Commento*, cit., p. 52.

⁵⁸ Cfr. *ivi*, p. 53.

⁵⁹ *Ivi*, pp. 52-80.

⁶⁰ S. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *dich. su alcune questioni di etica sessuale Persona humana* (29 dicembre 1975), n. 4.

⁶¹ «Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli. Faccio mie le parole dell'allora Cardinale Ratzinger quando, nella Via Crucis scritta per il Venerdì Santo del 2005, si unì al grido di dolore di tante vittime e con forza disse: “Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui!”» (FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio*, 18 agosto 2018).

precedenti, dal momento che in esso non si fa alcun esplicito riferimento né al CIC né alle *Normae*; addirittura in senso contrario va l'ambito di applicazione individuato dall'art. 1, §1 del *VELM*, il quale appunto precisa che le norme del *motu proprio* si applicano «in caso di segnalazioni» riguardanti chierici o membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica concernenti i *delicta contra sextum* considerati nella lett. a) dell'articolo medesimo.

Il fatto che questi – come si è evidenziato – non coincidano con la medesima tipologia di delitti considerati dal CIC o dalle *Normae*, lungi dal modificare i disposti contenuti in questi ultimi, non rileva se non al fine che si prefigge qui il legislatore, che è appunto quello di configurare l'obbligo di segnalare tali condotte all'autorità gerarchica, in modo che questa possa, se ve ne sono i presupposti, sia procedere canonicamente, sia valutare l'opportunità di segnalarle a propria volta all'autorità civile.⁶²

La rilevanza che rivestono tali condotte nell'ambito del diritto penale degli Stati nonché la necessità di fugare i dubbi diffusi (spesso artatamente) nell'opinione pubblica circa la serietà dell'impegno della Chiesa a contrastare il fenomeno degli abusi, superando definitivamente la «cultura del silenzio e della “copertura” diffusa nel passato»,⁶³ costituiscono verosimilmente la *ratio* più pregnante sottesa ai disposti del *VELM*: non si spiegherebbe altrimenti perché l'obbligo di segnalazione in sede canonica si concentri su condotte (astrattamente) rilevanti per il diritto penale secolare e non considerino invece condotte parimenti poste *contra sextum*, ma rilevanti solo dal punto di vista canonico, come, ad esempio, quelle previste e punite dal can. 1395, §1; né si spiegherebbe perché l'obbligo di segnalazione sia limitato ai soli chierici o “religiosi” e non venga esteso ai laici, neppure a quelli rivestiti di un ufficio ecclesiastico.⁶⁴

⁶² V. in questo senso le dichiarazioni di mons. J. I. Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, che qualifica il *VELM* «un testo di natura procedurale, che non tipifica nuovi reati, e apre vie sicure per segnalare tali notizie e poterle verificare con prontezza e adeguato confronto, al fine di avviare eventualmente le procedure sanzionatorie previste dalla legge canonica» (*Nota esplicativa Motu proprio “Vos estis lux mundi”, 9 maggio 2019*, www.vatican.va).

⁶³ A. LICASTRO, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2019, p. 129. Cfr. G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019, p. 5: «Nessun appello è risuonato più frequentemente e più accoratamente sulla bocca del sommo pontefice e dei vescovi in questi ultimi tempi di quello che invita a “denunciare” senza indugi».

⁶⁴ Osserva G. BONI, *Sigillo sacramentale*, cit., pp. 48-49, che «la scelta di coartare legislativamente a veri e propri obblighi di segnalazione solo certi membri della Chiesa» costituisce «un'opzione di ‘politica criminale’ forse più ‘vistosa’ e ‘suggestiva’ per il corrente *modus pensandi* che sembrava reclamarla a gran voce, ma forse meno efficace e certamente meno aderente all'attuazione di quella *cooperatio ad aedificationem Corporis Christi* dell'intero *populus Dei* che il Concilio Vaticano II ha esortato e la codificazione enunciato (can. 208)». Analogamente

A quest'ultimo riguardo, si può percepire, da un lato, l'influsso del diritto secolare e di quello italiano in specie, il quale non prevede un obbligo di denuncia generalizzato, ma lo fa gravare esclusivamente sui pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, che abbiano avuto notizia di un reato nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, nonché su pochi altri soggetti, in ragione di doveri funzionali e professionali. Dall'altro lato, però, l'obbligo di denuncia posto solo a carico di chierici e membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica suona come una sorta di equiparazione di questi soggetti a «'pubblici ufficiali' diurnamente 'in servizio'»: una prospettiva «suscettibile di tramandare, nell'ordinamento canonico, antiche ecclesieologie»,⁶⁵ espressione del "clericalismo" a più riprese stigmatizzato da papa Francesco, consistente in quell'atteggiamento che «non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente»; «un modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa – molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza», che dal clericalismo appunto sono spesso, di fatto, favoriti e fomentati.⁶⁶

Lo stesso papa Francesco, nell'evidenziare la necessità di una «conversione dell'agire ecclesiale» nei confronti degli abusi sui minori, ha affermato che è impossibile immaginarla «senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio» e che «l'unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti».⁶⁷

L'imprescindibile coinvolgimento del laicato nella lotta agli abusi viene valorizzato dal VELM mediante la previsione – cui già si è accennato – dell'istituzione obbligatoria da parte di ogni diocesi ed eparchia di uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni (art. 3, §2).

mente, la "visibilità" dei laici impegnati in attività ecclesiali dovrebbe suggerire di prevedere un obbligo di segnalazione anche per comportamenti illeciti da questi posti in essere. In questo senso è apprezzabile l'indicazione contenuta nelle *Linee guida* della Conferenza episcopale Italiana: «Qualora l'autorità ecclesiastica fosse messa a conoscenza di abusi sessuali su minorenni commessi da operatori pastorali laici che operano nelle comunità ecclesiali, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la tutela della buona fama delle persone coinvolte, eventualmente sentito il RDTM o il SIDT/SRTM, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia; se richiesta, fornirà piena collaborazione all'autorità giudiziaria; adotterà comunque i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità per tutelare al meglio i minori coinvolti nelle attività pastorali» (5.17).

⁶⁵ G. BONI, *Sigillo sacramentale*, cit., p. 53. Un collegamento analogico può essere colto con l'obbligo di denuncia sui casi di abuso di recente introdotto dalla normativa vaticana, che, «a prescindere dal suo rilievo pratico pressoché simbolico, si applica ai soli pubblici ufficiali (ed equiparati)»: A. LICASTRO, *Il whistleblowing*, cit., 131-132.

⁶⁶ FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio*, cit.

⁶⁷ *Ibidem*.

Nella medesima direzione va l'art. 11, il quale, nel contemplare la possibilità che il Dicastero competente affidi l'indagine ad un soggetto diverso dal Metropolita, non stabilisce che debba trattarsi di un chierico, ma parla genericamente di una "persona"; l'opportunità di avvalersi della collaborazione di laici è poi espressamente considerata dall'art. 13, per il quale il Metropolita può farsi assistere nell'indagine da persone qualificate (§2), eventualmente scelte nell'elenco che a tale scopo può essere predisposto dai Vescovi della Provincia, singolarmente o insieme, in conformità con le direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, tenendo conto, in particolare «della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO» (§1).

Con il recente *Recriptum ex audientia SS.mi* del 3 dicembre 2019, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, è poi venuta meno la preclusione ai laici dello svolgimento del ruolo di avvocato e procuratore nei procedimenti relativi ai *delicta graviora*, che le *Normae*, pur prevedendo espressamente la possibilità di dispensa, finora avevano riservato ai chierici.⁶⁸

Quanto sinora rilevato vale anche per le condotte *contra sextum* poste in essere da membri non chierici (maschi o femmine) degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica, che il *VELM*, pur facendone oggetto di segnalazione obbligatoria, non configura come nuove fattispecie delittuose.

Quelli considerati dal can. 1395 e dall'art. 6 delle *Normae* sono delitti propri dei chierici, per i quali cioè la condizione clericale è elemento costitutivo del delitto; queste stesse condotte, se poste in essere da un membro non chierico degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica, non rilevano dunque penalmente, ma costituiscono motivo di dimissione obbligatoria, secondo quanto prevedono il can. 695, §1 per i religiosi, il can. 729 per i membri degli istituti secolari ed il can. 746 per i membri delle società di vita apostolica.⁶⁹

La nozione di delitto, pur mancando nel CIC una definizione espressa, consta infatti necessariamente di tre elementi, desumibili dal can. 1321, §1⁷⁰ e

⁶⁸ In tali procedimenti continua peraltro – incongruamente – a vigere la riserva ai sacerdoti del ruolo di notaio; analogamente, il *VELM* prevede che il notaio di cui si avvale nelle indagini il Metropolita o chi lo sostituisce (che, come si è rilevato, potrebbe non essere un chierico) deve essere un sacerdote qualora l'indagato sia un sacerdote (art. 12, § 5, che richiama espressamente i disposti del cann. 483 §2 CIC e 253 §2 CCEO).

⁶⁹ Nonostante il riferimento ai «delitti di cui nei can. 1397, 1398 e 1395», il provvedimento dimissorio (peraltro non obbligatorio per le condotte di cui al can. 1395, §2) non ha natura penale, bensì amministrativa (cfr. B. F. PIGHIN, *Diritto penale*, cit., p. 490). Nel medesimo senso v. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, edizione rivista ed ampliata a cura di V. Mosca, Venezia, Marcianum Press, 2010, pp. 578-583.

⁷⁰ «Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepta violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa».

cioè: l'elemento oggettivo della condotta anti-giuridica, l'elemento soggettivo della grave imputabilità per dolo o per colpa, l'elemento legale costituito dalla pena, previamente stabilita dalla legge o dal precetto.⁷¹

Pur individuando condotte per le quali si prevede l'avvio dell'indagine previa, che è strumento tipico dell'ambito penale, sta, di fatto, che il *VELM* non prevede pena alcuna, neppure indeterminata, per nessuna delle condotte anti-giuridiche in esso considerate. Esse potranno perciò essere sanzionate penalmente solo attraverso l'applicazione del can. 1399, che ha carattere residuale,⁷² ma ciò presuppone appunto che le fattispecie non abbiano altrimenti carattere penale:⁷³ il can. 1399 prevede infatti la possibilità di punire con giusta pena la violazione esterna di una legge divina o ecclesiastica solo se il CIC o altre leggi canoniche non prevedano per essa sanzioni penali, purché si tratti di violazione grave e vi sia la necessità di prevenire o riparare gli scandali.⁷⁴ Stante poi l'espreso divieto formulato dal can. 1349, sarà possibile irrogare solo pene temporanee.

7. LE CONDOTTE OSTATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CIVILI O CANONICHE

A conclusioni diverse si può invece pervenire per le «azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso», di cui all'art. 1, §1, lett. b).

⁷¹ B. F. PIGHIN, *Diritto penale*, cit., pp. 111-125. L'Autore osserva che un'attenta considerazione del can. 1321, §1 «porta a due esiti comunemente accettati dagli studiosi: la nozione di delitto, sottintesa dal CIC, è sostanzialmente uguale a quella del Codice precedente – generoso e prolisso nelle sue numerose definizioni – il quale così conia gli aspetti distintivi del concetto: “*Nomine delicti, iure ecclesiastico, intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio, cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata*” (can. 2195, §1)» (p. 113).

⁷² V. in questo senso B. F. PIGHIN, *Diritto penale*, cit., p. 544, secondo il quale la qualifica di norma “generale” data dal CIC al can. 1399 «indica il carattere “residuale” della disposizione, con riferimento a ipotesi penalmente non configurate».

⁷³ In questo senso, si rileva che la Congregazione per la Dottrina della Fede, prima dell'entrata in vigore del m.p. “*Sacramentorum sanctitatis tutela*”, aveva fatto ricorso al can. 1399 per sanzionare abusi compiuti da chierici su minori ultrasedicenni: v. C. J. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai “delicta graviora”*, in D. CITO (ed.), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 284.

⁷⁴ «La gravità “speciale” deve essere intesa sì in ordine alla condotta anti-giuridica in senso soggettivo, ma soprattutto nel senso oggettivo ed esterno, che contraddistingue il delitto dal peccato. L'urgenza va misurata con i parametri di tempestiva tutela del bene comune e non sulla base di spinte emotive legate a particolari circostanze di carattere individuale, connesse al reo o all'autorità competente a comminare la pena, o di indole collettiva, ad esempio, per pressioni orchestrate tramite gli strumenti di comunicazione sociale» (B. F. PIGHIN, *Diritto penale*, cit., p. 545).

Facendone oggetto di un preciso obbligo di segnalazione, posto a carico di ogni chierico o membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, dal VELM si evince il carattere antigiuridico di tali condotte, ma neppure per esse viene prevista alcuna pena e quindi non possono considerarsi come nuove fattispecie criminose; esse peraltro appaiono sussumibili nella previsione, di carattere residuale, del can. 1389, §1, che con il can. 1384 condivide «il carattere di contenitore» di tutte quelle condotte che concretizzano una «deviazione dal retto adempimento della potestà o dell'ufficio»,⁷⁵ attribuisce cioè rilevanza penale a tutti gli abusi dolosamente posti in essere nell'esercizio della funzione di governo,⁷⁶ ma per i quali non sia stata stabilita una pena nella legge o nel precetto.

Per la consumazione di tale delitto (il cui elemento soggettivo consiste, come per tutti i delitti canonici, nel dolo) non si richiede che sia stato provocato in concreto un danno a persone o cose, «poiché la stessa condotta abusiva comporta una ferita socialmente rilevante alla comunità cristiana».⁷⁷ La pena prevista è *ferendae sententiae*, obbligatoria ed indeterminata, da rapportarsi alla gravità dell'atto o dell'omissione, non esclusa la privazione dell'ufficio.

Una condotta negligente, ma non dolosa, non sorretta cioè dalla volontà di interferire sulle indagini civili o canoniche oppure ad eluderle sarà rilevante a titolo di colpa, ai sensi del can. 1389, §2 (che contiene l'unica previsione di delitto colposo del Libro VI del CIC), purché essa abbia provocato danno ad altri: danno che può riscontrarsi anche nello scandalo suscitato nella comunità cristiana dalla negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio.⁷⁸

Qualora poi si tratti di negligenza grave, il *motu proprio* «Come una madre amorevole»⁷⁹ prevede, nel caso di abusi su minori o adulti vulnerabili, che si possa giungere alla rimozione dall'ufficio del Vescovo diocesano o dell'Eparca, cui sono equiparati i superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica; se invece la negligenza è imputabile ad un chierico non vescovo che, anche a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, la rimozione è condizionata non alla

⁷⁵ B. F. PIGHIN, *Diritto penale*, cit., p. 460.

⁷⁶ V. DE PAOLIS, *Abuso di ufficio o di funzione*, in *Nuovo Dizionario di Diritto canonico*, Cinesello Balsamo (MI), San Paolo, 1993, p. 2.

⁷⁷ B. F. PIGHIN, *Diritto penale*, cit., p. 461.

⁷⁸ Ivi, p. 463.

⁷⁹ FRANCESCO, *Motu proprio Come una madre amorevole* (4 giugno 2016), su cui v. R. W. OLIVER, *Commento alla Lettera apostolica in forma di motu proprio Come una madre amorevole del Papa Francesco*, «Monitor Ecclesiasticus» 131 (2016), pp. 175-183; F. PUIG, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Come una madre amorevole* (4 giugno 2016). *Commento*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 718-734.

gravità della negligenza, ma a quella del danno (fisico, morale, spirituale o patrimoniale) arrecato sia a persone fisiche o alla comunità.

8. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E SEGRETO D'UFFICIO

L'obbligo di segnalazione, secondo la previsione dell'art. 3, §1, sorge quando un chierico o un membro di un istituto di vita consacrata o di società di vita apostolica «abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1». Il *VELM* non sembra quindi prescindere dalla necessità di una valutazione prudenziale da parte dei soggetti obbligati, i quali sono chiamati a considerare in coscienza la verosimiglianza della notizia ricevuta o la fondatezza dei motivi che li inducono a ritenere che tali fatti siano stati commessi, prima di farne oggetto di segnalazione all'autorità ecclesiastica competente.⁸⁰

Lo spazio lasciato a questo vaglio è invero abbastanza ampio, solo che si consideri, ad esempio, che l'obbligo di segnalazione ha ad oggetto anche condotte poste in essere con le «persone vulnerabili», per le quali non è di certo agevole valutare la sussistenza o meno della condizione di “vulnerabilità”, così come tratteggiata nel *VELM*. È quindi comprensibile che l'omessa segnalazione non venga – per ora – configurata come fattispecie delittuosa, ma sia suscettibile, eventualmente, di una sanzione di carattere disciplinare,⁸¹ salvo ricorrere anche qui, qualora se ne ritengano sussistenti gli stringenti presupposti,⁸² alla previsione del can. 1399.

A ciò si aggiunga che, alla disposizione dell'art. 4, §1 – secondo cui la segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio – non può attribuirsi l'effetto di escludere dal segreto le conoscenze acquisite in ragione del ministero o della professione esercitati, perché siffatta interpretazione limiterebbe fortemente, quando non addirittura priverebbe di senso l'eccezione all'obbligo generalizzato di segnalazione prevista nell'art. 3, §1: questa eccezione, infatti, viene formulata con espresso riferimento non solo al segreto ministeriale, ma anche al segreto cui sono tenuti tutti i soggetti che sono liberati dall'obbligo di rispondere al giudice, secondo la previsione del can. 1548, §2,⁸³ che è citato nel suo complesso e quindi comprendendo tutte

⁸⁰ Cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio*, cit., p. 853. Prospetta il rischio che la dicitura «motivi fondati» possa consentire di scostarsi dai fatti concreti per basare la segnalazione solo su supposizioni D. G. ASTIGUETA, *Lettura*, cit., p. 536.

⁸¹ V. in questo senso *Presentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum Motu Proprio* «Vos estis lux mundi», ab *Exc.mo Domino Ioanne Ignatio Arrieta conscripta*, «Communicationes» LI/1 (2019), p. 134.

⁸² Sulla necessità di circoscrivere l'applicazione del can. 1399, considerandola «un'*extrema ratio* nella Chiesa», v. B. F. PIGHIN, *Diritto penale*, cit., p. 543.

⁸³ Can. 1548, §2: «Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur:

le ipotesi ivi considerate.⁸⁴ Si entrerebbe invero in un ineludibile circolo vizioso, se si dovesse ritenere che il *VELM* sottrae dall'obbligo di segnalazione chierici e membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica che si trovino nelle condizioni previste dal can. 1548, §2, ma poi disponesse che non sussiste segreto d'ufficio nella materia *de qua*.

In genere la dottrina morale, fatta propria dalla dottrina canonistica, riconduce il segreto d'ufficio (o professionale) alla figura del *secretum commissum*, in quanto, anche in assenza di un patto esplicito a mantenere il segreto su quanto comunicato, l'impegno a mantenerlo, che obbliga *sub gravi*, deve considerarsi implicitamente o tacitamente sotteso all'ufficio ricoperto o al tipo di professione svolta. Va però rilevata una essenziale distinzione tra la figura del segreto correlato alle funzioni affidate ad un soggetto dall'istituzione, nell'esercizio delle quali si viene ad apprendere una determinata notizia, e quella del segreto relativo alle informazioni acquisite in ragione di un rapporto di natura fiduciaria.⁸⁵

Nel primo caso sarà il diritto stesso ad individuare la sfera di estensione del segreto, che è disposto principalmente nell'interesse dell'istituzione nel cui ambito si esercita un determinato ufficio: così avviene, ad esempio, per gli ufficiali della curia diocesana, che hanno l'obbligo di osservare il segreto «*intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos*» (can.

1° clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia;

2° qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent».

A questo disposto fa espresso riferimento il can. 1546, §1, secondo il quale «*nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548, § 2, n. 2 aut sine periculo violationis secreti servandi*».

⁸⁴ G. BONI, *Sigillo sacramentale*, cit. si chiede perché, diversamente da quanto avviene nella Legge CCXCVII dello Stato Città del Vaticano, «il supremo legislatore canonico non abbia menzionato inequivocamente nella novella la salvaguardia del 'segreto ministeriale' e soprattutto l'inviolabilità del sigillo sacramentale. Il rinvio, con doppio passaggio, alle norme sullo svolgimento del processo – rinvio non immediatamente decifrabile dai non cultori dello *ius Ecclesiae* – può smorzare e affievolire quella sacertà intrasgredibile del sacramento della confessione in ogni circostanza che la Chiesa nei secoli ha difeso anche con il sangue di numerosi martiri [...]. Le leggi, e segnatamente le leggi della Chiesa non devono mancare di essere, oltre (e anzi più) che impositive, anche istruttive e pedagogiche, anzitutto *ad intra*: ma pure *ad extra* e, specialmente oggi, questa sarebbe stata un'occasione fausta per porsi frontalmente in evangelico 'segno di contraddizione' rispetto ad alcune legislazioni secolari» (p. 66).

⁸⁵ Ciò risulta evidente nella legislazione penale secolare, che in genere distingue il reato di rivelazione del segreto d'ufficio da quello di rivelazione del segreto professionale: il codice penale italiano, ad esempio, contempla il primo (art. 326) tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, mentre inserisce il secondo (art. 622) tra i delitti contro la libertà individuale.

471, n. 2), oppure per i giudici ed i collaboratori del tribunale, i quali sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio «in iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit» (can. 1455, §1).

Negli altri casi invece, l'ambito del segreto è rimesso a principi etici o deontologici oppure a norme non canoniche e va individuato in ragione dello specifico rapporto instaurato tra chi fornisce la notizia e la persona cui essa viene comunicata. Anche qui l'impegno alla segretezza, che obbliga *sub gravi*, risponde ad un interesse della collettività, «in quanto il bene comune e della società postulano che tutti possano chiedere, in totale sicurezza e con piena fiducia, il consiglio o l'aiuto a coloro che per speciale ufficio approvato dalla pubblica autorità sono in grado d'offrirlo». ⁸⁶ La natura fiduciaria del rapporto, tuttavia, non solo consente di dare rilevanza liberatoria al consenso del committente, ma anche di lasciare spazio alla possibilità di discernere, nel caso concreto, tra il bene correlato all'osservanza del segreto stesso e quello derivante dalla sua rivelazione, soprattutto quando si tratti di evitare un grave danno alle persone coinvolte: valutazione, questa, che il legislatore non riserva in astratto a se stesso (come fa invece nel caso del segreto d'ufficio strettamente inteso), ma rimette in concreto al soggetto depositario del segreto. ⁸⁷

È questo, mi sembra, il senso da attribuire al combinato disposto dell'art. 3, §1 e dell'art. 4, §1 del *VELM*. Solo per il segreto d'ufficio strettamente inteso, i cui confini sono delineati normativamente, viene ridotto l'ambito di estensione, escludendone la materia degli abusi, ma limitatamente alle segnalazioni effettuate «a norma dell'articolo 3», cioè rivolte all'Ordinario; il disposto non troverà quindi applicazione per altre comunicazioni all'esterno, che continueranno ad essere impedito dall'obbligo del segreto. ⁸⁸

L'obbligo di segnalazione previsto in via generale per i chierici ed i membri degli istituti di vita consacrata o società di vita apostolica non sussisterà invece nel caso in cui le notizie di cui questi dispongono siano loro state manifestate «ratione sacri ministerii», ⁸⁹ oppure nell'ambito delle altre situa-

⁸⁶ R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 26 (2013), p. 11.

⁸⁷ R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale*, cit., pp. 52-53.

⁸⁸ La recente abolizione del segreto pontificio, stabilita con l'istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, cit., ha l'effetto di ricondurre «il "livello" di riservatezza, doverosamente richiesta a tutela della buona fama delle persone coinvolte, al normale "segreto d'ufficio" stabilito dal can. 471, 2° CIC (can. 244 §2, 2° CCEO), che ogni Pastore o il titolare di un pubblico ufficio è tenuto a osservare in modalità distinte a seconda si tratti di soggetti che hanno diritto a conoscere dette notizie e di chi, invece, non è in possesso di alcun titolo per averle»: così J. I. ARRIETA, *Riservatezza e dovere di denuncia*, www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-12/riservatezza-dovere-denuncia.html.

⁸⁹ È emblematico che la Penitenzieria Apostolica, nella *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale* (29 giugno 2019), nel trattare del «segreto di foro inter-

zioni considerate dal can. 1548, §2, che, oltre alle ipotesi di segreto “professionale”, comprendono – stante appunto il rinvio al can. 1548, §2 nel suo complesso – quella contemplata nel n. 2, cioè il timore di esporre un proprio congiunto ad infamia o ad altri gravi mali.

La mancanza, in questi ultimi casi, di un obbligo di segnalazione non esclude la facoltà di effettuarla, qualora sussistano le condizioni alle quali la dottrina morale e canonica – in assenza di disposizioni normative espresse – riconduce la possibilità di rivelare un segreto,⁹⁰ all’esito del prudente bilanciamento tra gli interessi in gioco,⁹¹ che, lungi dal rimettere la scelta alla mera “discrezionalità” del detentore del segreto, richiede l’individuazione di una “giusta causa” di rivelazione, in assenza della quale si può incorrere nella responsabilità penale sancita dalle legislazioni secolari.⁹²

9. ESTENSIONE TEMPORALE DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Stante il silenzio del legislatore, è da ritenersi che le disposizioni del *VELM*, conformemente a quanto prevede il can. 9, non operino retroattivamente e si applichino quindi solo ai procedimenti avviati a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 1° giugno 2019.⁹³

Ciò non significa, tuttavia, che l’obbligo di segnalazione non riguardi fatti illeciti verificatisi in precedenza, di cui i soggetti obbligati siano venuti a conoscenza dopo l’entrata in vigore del *motu proprio*, il quale stabilisce che la segnalazione all’Ordinario deve essere effettuata «tempestivamente», senza

no extrasacramentale» (al quale riconduce in particolare la direzione spirituale, nella quale il singolo fedele può affidare il proprio cammino di conversione e di santificazione non solo ad un sacerdote – che eserciterà tale funzione *ratione sacri ministerii* – ma anche ad una persona “consacrata” o ad un laico), non prenda neppure in considerazione possibili eccezioni all’osservanza di questo tipo di segreto, fondato sulla regola generale del totale ed assoluto rispetto del diritto alla propria intimità, statuito nel can. 220: cfr. J. A. FUENTES, *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29-VI-2019*, «Ius canonicum» 59 (2019), p. 905.

⁹⁰ V. al riguardo *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 2491: «I segreti professionali – di cui sono in possesso, per esempio, uomini politici, militari, medici e giuristi – o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, devono essere serbati, tranne i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità. Le informazioni private dannose per altri, anche se non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionato».

⁹¹ Osserva R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale*, cit., 14, che «quanto più stretto è l’obbligo del segreto tanto più grave deve essere il motivo che permette giustificatamente di non osservarlo».

⁹² V. ad esempio l’art. 622 del codice penale italiano, nel quale la fattispecie delittuosa della rivelazione del segreto professionale risulta integrata dall’assenza di una “giusta causa” della rivelazione.

⁹³ Cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio*, cit., pp. 848-849.

individuare alcun limite temporale dell'accadimento dei fatti oggetto di segnalazione, che potrebbero dunque risalire a molto tempo addietro rispetto al momento in cui l'obbligato alla segnalazione ne ha notizia.

Se, come già si è rilevato, la *ratio* dell'obbligo è quella di mettere in grado l'autorità ecclesiastica di porre in essere quanto di propria competenza a fronte dell'illecito segnalato, non è pensabile, innanzitutto, che esso si estenda a condotte delle quali consti che l'autorità ecclesiastica sia già venuta a conoscenza, direttamente o grazie a segnalazioni effettuate da altri.

Non sarebbe poi da considerarsi *rationabilis* un obbligo di segnalazione esteso a condotte per le quali sia già decorso il periodo di prescrizione penale, che, in forza della previsione del can. 1362, §1, è quello ordinario di tre anni, applicabile alle condotte ostruzionistiche di cui all'art. 1, §1, lett. b del *VELM*, decorrenti dal giorno in cui il delitto fu commesso, oppure, in caso di condotta permanente o abituale, da quello in cui la condotta è cessata (can. 1362, §2). Per i delitti *contra sextum* è invece prevista una prescrizione di cinque anni (can. 1362, §1, 2°), salvo che per quelli riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, per i quali è stabilita una prescrizione ventennale (cfr. *Normae*, art. 7, §1), decorrenti però dal compimento dei diciotto anni in caso di coinvolgimento di minore (§2).

L'obbligo di segnalare comportamenti nei cui confronti si è già prescritta l'azione criminale genererebbe infatti *ad indefinitum tempus* una situazione di perdurante incertezza, che non gioverebbe al bene della comunità né risponderebbe «a esigenze di giustizia naturale comprensibili alla luce dell'elemento teleologico della pena», che richiedono di prendere atto del venimento, con il trascorrere del tempo, delle ragioni dell'esercizio della *potestas puniendi*.⁹⁴

⁹⁴ E. BAURA, *L'attività sanzionatoria della Chiesa: note sull'operatività della finalità della pena*, «Ephemerides iuris canonici» 59 (2019), pp. 616 ss., il quale osserva che «la prescrizione del delitto non è una mera scelta del legislatore di cui si possa fare a meno. Di solito si segnalano come ragioni della prescrizione estintiva dell'azione criminale ragioni di carattere processuale, come la difficoltà delle prove dopo che è trascorso un certo tempo, oltre alla sicurezza giuridica del delinquente che richiede la possibilità di raggiungere a un certo momento la certezza di non dover più rispondere per una condotta passata. Senza nulla togliere a queste ragioni, che di per sé sono determinanti, ritengo che in base alla finalità della pena si possano considerare anche e soprattutto fondamenti sostantivi della prescrizione non dell'azione criminale, ma del delitto stesso (intesa la prescrizione, ai sensi del can. 197, come il modo di liberarsi dall'obbligo di subire una pena). Infatti, dopo un certo tempo, oltre alla prescrizione del dovere retributivo, vengono meno le necessità di correggere il delinquente (se si parla di prescrizione è perché non ci sarebbe stata recidività) e di riparare lo scandalo (se non si è provveduto prima, vuoi perché non se ne è sentito il bisogno, vuoi perché si è semplicemente trascurato di farlo, dopo un certo tempo non gioverebbe al bene comune riproporre la questione, anzi sarebbe pure dannoso)».

10. LA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ CIVILE

Nella prospettiva di contrastare la piaga degli abusi mediante la previsione di azioni concrete ed efficaci, che devono impegnare tutti nella Chiesa, il *VELM* obbliga l'autorità ecclesiastica ad una leale e reale collaborazione con l'autorità civile, tra l'altro dotata di strumenti coattivi di cui la Chiesa è priva.

Non può, tuttavia, non suscitare qualche perplessità, a fronte della tradizione canonica ricapitolata nel can. 22 del CIC, la formulazione dell'art. 19, rubricato "*Osservanza delle leggi statali*":

«Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti».

Questo disposto, pur non canonizzando le leggi civili, ne sancisce sostanzialmente la prevalenza su quelle canoniche, venendo così ad esprimere un principio diametralmente opposto a quello formulato nel can. 22, il quale, in generale, al dispiegarsi dell'efficacia delle leggi civili nella Chiesa pone il limite non solo del diritto divino, ma anche del diritto canonico nel suo complesso, che comprende, oltre alle leggi universali, anche quelle particolari, nonché il diritto consuetudinario, per i quali il CIC afferma una forza normativa prevalente su quella del diritto statale richiamato.⁹⁵

In una prospettiva ancor più dirompente di quella dell'art. 19 del *VELM* sembra inserirsi l'istruzione *Sulla riservatezza delle cause*,⁹⁶ la quale, al punto 4, stabilisce che

«il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili».

In questi termini, infatti, viene a riconoscersi sostanzialmente agli ordinamenti secolari la competenza ad intervenire (e unilateralmente!) addirittura nella definizione dei limiti del segreto d'ufficio canonico e delle condizioni di accesso agli archivi ecclesiastici, senza porre altro vincolo che quello del rispetto del diritto divino, peraltro non richiamato espressamente.

I due disposti prospettano dunque una dinamica dei rapporti tra *ius canonicum* e *ius civile* ben diversa da quella delineata dal can. 22, il quale, pur elevando un argine significativo – quantomeno come enunciazione di principio – alle crescenti pretese giurisdizionaliste degli Stati,⁹⁷ non è tanto da

⁹⁵ Sui limiti del rinvio a norme degli ordinamenti giuridici secolari, v. G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 265-308.

⁹⁶ V. *supra*, nt. 12.

⁹⁷ V. al riguardo, anche per riferimenti bibliografici, G. BONI, *Sigillo sacramentale*, cit., pp. 42-45. L'A. rileva che sarebbe stato «lungimirante», nel contesto dell'art. 19, «ribadire con

considerarsi il retaggio di antiche rivendicazioni di supremazia della Chiesa, quanto piuttosto il logico corollario dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordinamento canonico rispetto a quelli secolari, che, alla luce del magistero del Concilio Vaticano II, sono il presupposto imprescindibile per una loro *sana cooperatio*.⁹⁸

La diversità dei principi ispiratori dei rispettivi ordinamenti, è particolarmente evidente in ambito penale. Per la Chiesa, infatti, la pena è «una risposta al reato intesa come percorso piuttosto che come corrispettivo»⁹⁹ e perciò il sistema penale canonico è essenzialmente uno «strumento di comunione», finalizzato non tanto a sanzionare, bensì a recuperare «quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio». ¹⁰⁰

Anche in materia di abusi sessuali, nella ricerca di un «giusto equilibrio di tutti i valori in gioco», al fine di evitare «i due estremi di un *giustizialismo*, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una *autodifesa* che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti», ¹⁰¹ va rimarcato, accanto al principio di presunzione di innocenza dell'accusato (che, nonostante l'implicita vigenza nell'ordinamento della Chiesa, ¹⁰² è significativamente enunciato per la prima volta espressamente nella legislazione canonica proprio dal VELM, nell'art. 12, §7), il principio fondamentale di cui al can. 1341, secondo il quale la pena canonica può essere inflitta solo come *extrema ratio*, cioè solo quando si sia constatato che «né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo».

toni risoluti l'impenetrabilità del segreto della confessione sacramentale e la salvaguardia della riservatezza assolutamente indispensabile per alcuni aspetti del servizio ministeriale – accompagnamento spirituale delle persone. Rievocare imperativamente tali esigenze di tutela – più che della Chiesa, dei cittadini-fedeli – nella disposizione di chiusura, la quale pure è stata plaudita quale simbolo del rinvigorito spirito di cooperazione con le autorità secolari, sarebbe stato non vanamente didascalico per i cattolici, chierici e laici, ma significativamente si sarebbe levato a monito per quei legislatori statuali che si sono arrogati il potere di demolirle» (p. 67).

⁹⁸ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. past. *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), n. 76.

⁹⁹ L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Brescia, La Scuola, 2014, p. 154; v. inoltre ID., *Misericordia: 'superamento' del diritto o 'dimensione' della giustizia?*, in G. COLOMBO (ed.), *La misericordia e le sue opere*, Milano, Vita e Pensiero, 2016, pp. 121-130.

¹⁰⁰ S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso agli ufficiali e avvocati del Tribunale della Rota Romana* (17 febbraio 1979).

¹⁰¹ FRANCESCO, *Discorso al termine dell'Incontro "La protezione dei minori nella Chiesa"* (24 febbraio 2019).

¹⁰² Cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio*, cit., pp. 867-869.

Nella medesima direzione va l'ulteriore opportunità, impensabile nel diritto secolare, prevista dal can. 1344, 2^o, il quale, anche per i casi in cui sia stabilita una pena obbligatoria, consente al giudice, *pro sua conscientia et prudentia*, di «astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito».

La preoccupazione di dare al mondo l'immagine di una Chiesa che, riconoscendo gli errori del passato circa la gestione dei casi di abuso, sia realmente impegnata ad «evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per ripetersi e perpetuarsi»,¹⁰³ non deve perciò tradursi in un indiscriminato ingresso di schemi e logiche proprie del diritto secolare, che potrebbero portare ad intollerabili contraddizioni con la natura e le finalità dell'ordinamento canonico, bensì nell'uso saggio degli strumenti che a questo sono propri¹⁰⁴ e che hanno sempre come fine ultimo la *salus animarum*.

¹⁰³ FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio*, cit.

¹⁰⁴ G. SCIACCA, *Note sulla dimissione del Vescovo dallo stato clericale*, «JUS - ONLINE» 2 (2019), p. 16, evidenzia il rischio che, attraverso il ricorso ad «interventi legislativi emergenziali, sotto la spinta di formidabili pressioni mediatiche», «seppur animati dalle migliori intenzioni e col sacrosanto dovere di proteggere le vittime, senza minimizzare quello che hanno subito, e di sanzionare doverosamente i colpevoli, si proceda a dar vita a una giustizia sommaria». L'A. rileva che già nelle *Normae de gravioribus delictis* «non solo si è ipertroficamente allungato il termine di prescrizione, giungendo financo a prevedere la dispensa dalla prescrizione *tout court* (il che lascerebbe basita qualunque persona di media sensibilità e cultura giuridico-secolare), ma non si è tenuto in nessun conto né il principio di irretroattività della legge penale positiva (con la significativa eccezione di una legge successiva, se più favorevole all'accusato), né della gradualità della pena (cfr. can. 1364, §2; 1367; 1370, §1; 1387; 1394, §1; 1395, §1), comminando immediatamente la dimissione dallo stato clericale, né il necessario esercizio del diritto di difesa, dal momento che – contravvenendo al dettato del can. 1342 § 2, a mente del quale una pena perpetua può essere irrogata solo nel processo giudiziario e, quindi, dibattimentale – essa, disinvoltamente, viene applicata anche, anzi quasi sempre, per decreto amministrativo» (p. 15).